



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Adriana Parlato

giudice - relatore

dott. Giuseppe di Pietro

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 305/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69442** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **Lupica Spagnolo Rosa**

Maria (C.F. LPCRMR52L42L308L), nata il 2 luglio 1952 a Tortorici (ME);

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza dell'11 settembre 2024, il relatore, consigliere Adriana

Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale

dott. Alessandro Sperandeo, non costituita la parte convenuta

Ritenuto in

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con atto di citazione depositato in data 15

gennaio 2024 e successivamente notificato, chiedeva la condanna della

signora Lupica Spagnolo Rosa Maria al pagamento di complessivi euro

115.828.09, più rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'AGEA, e al

pagamento delle spese legali, in favore dello Stato.

2. L'azione erariale scaturiva dalla segnalazione contenuta nella nota

n.599242/2020 del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, avente ad oggetto le risultanze delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 890/2016, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, riguardante, fra l'altro, numerose ipotesi di illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte di soggetti che avevano falsamente attestato la presenza di titoli legittimanti la conduzione dei terreni in relazione ai quali erano stati richiesti ed ottenuti contributi a carico dell'AGEA.

3. Fra i presunti indebiti percettori delle agevolazioni figurava l'impresa individuale intestata all'odierna convenuta, cui venivano attribuite le condotte specificate nell'“*Informativa interlocutoria con comunicazione di notizia di reato*” del 29 giugno 2017, redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Messina della Guardia di Finanza (*cfr.* le pagg. 38 e seguenti del documento informatico e gli allegati ivi richiamati).

3.1. Per la campagna **2010** risultava la presentazione di una “*denuncia verbale di affitto di pascolo*”, attestante la presunta stipula di un contratto che certamente non avrebbe potuto essere sottoscritto da uno degli apparenti concedenti quale proprietario dei terreni siti a Caltagirone, censiti al foglio di mappa 75, particelle nn. 53 e 8, tal Z.M., all'epoca già deceduto; altri documenti, apparentemente promananti dal Comune di Caltagirone, avrebbero certificato l'immissione di capi di bestiame sui fondi di cui ai fogli di mappa 282 (particelle nn.30, 34 e176); 285 (particelle nn. 26,43,48, 74); 286 (particelle nn. 80 e 84), in assenza, tuttavia, di validi titoli di conduzione; in tutti i casi, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la veridicità dei timbri apposti sugli atti al fine di simularne la registrazione.

3.2. La domanda unica per il **2011** era inficiata dalle stesse irregolarità, in questo caso riguardanti una “*denuncia verbale di affitto di pascolo*”, includente fra i firmatari il medesimo contraente già deceduto; inoltre, la particella n. 30, al foglio di mappa 282, sita a Caltagirone (l’anno precedente considerata appartenente allo stesso ente locale), era stata registrata come locata da tale P.M., che, però, non ne era proprietaria e che, nel frattempo, era anche essa deceduta; di nuovo, un sedicente “funzionario incaricato” del Comune di Caltagirone certificava l’immissione a pascolo nelle particelle 80 e 50 di cui ai fogli 286 e 281 di capi di bestiame dell’interessata, che, tuttavia, continuava a non disporre di alcun titolo sugli stessi fondi; la presunta registrazione da parte della Agenzia delle Entrate veniva poi nuovamente smentita dall’ufficio interessato.

3.3. La concessione degli aiuti, nel **2012**, aveva riguardato le superfici oggetto di un “*comodato di terreni agricoli*”, ipoteticamente concessi, fra gli altri, dal nominato Z.M., la cui sottoscrizione era necessariamente apocrifa, dal momento che era già da tempo deceduto; la presunta certificazione comunale riferita alla campagna di interesse (rilasciata e poi sostituita da un’altra versione, emendata dalla presenza di sviste che avrebbero potuto indurre a sospettare con maggior evidenza della sua veridicità), ancora una volta, riguardava fondi in ordine ai quali la presunta responsabile non possedeva alcun titolo di conduzione.

3.4. Per la campagna **2013**, la concessione in comodato dei poderi sarebbe stata sottoscritta, oltre che dal defunto Z.M., pure dal signor C.U., circostanza inverosimile in quanto anche egli deceduto prima dell’asserita stipula dell’atto; quanto ad un ulteriore contratto di comodato, riguardante

terreni siti nel comune di Licodia Eubea, era risultata, ancora un volta, la non autenticità del timbro che doveva simulare l'avvenuta registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate; la certificazione di immissione di capi di bestiame sul territorio del comune di Caltagirone presentava le medesime criticità già riferite con riguardo alle precedenti domande uniche.

Gli aiuti, per quell'anno, erano stati elargiti anche per l'utilizzo delle particelle site in Caltagirone nn. 10 e 15, di cui al foglio 298, e 23, foglio 72, di proprietà del demanio: il responsabile del competente Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tuttavia, aveva negato l'esistenza di concessioni in favore della ditta in oggetto, evidenziando la non autenticità dei documenti che avrebbero dovuto provarla.

3.5. Passando all'anno **2014**, il novero degli apparenti comodanti ricomprendeva ancora i signori C.U. e Z.M., deceduti ben prima di poter sottoscrivere l'atto, sul quale, fra l'altro, era apposto un timbro attestante la registrazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate, dalla stessa nuovamente disconosciuto; le medesime anomalie interessavano un ulteriore contratto di affitto di fondo rustico, che figurava essere stato sottoscritto da un certo signor A.F., anche egli, tuttavia, già da tempo trapassato; altri apparenti locatori (signori G.A., G. e F., e signor C.D.N.), avevano affermato di non aver mai conosciuto la sig.ra Lupica Spagnolo; il signor C., inoltre, precisava di non aver mai scorto animali al pascolo sui propri terreni, rimasti incolti dopo un incendio.

La presunta concessione di beni demaniali, infine, veniva sconfessata dagli uffici regionali anche per l'annualità di interesse.

Sulla base delle risultanze investigative, dunque, anche per il 2014, non

erano emersi titoli legittimanti la conduzione delle superfici dichiarate.

3.6. Per il **2015** i militari segnalavano anomalie non dissimili, poiché fra i cedenti erano ricompresi nuovamente soggetti defunti in data non compatibile con la sottoscrizione del contratto di comodato allegato alla relativa domanda unica; anche questa volta, inoltre, la concessione riguardante l'utilizzo di aeree demaniali non aveva trovato riscontro dai responsabili degli uffici regionali interpellati dalla P.G.

3.7. I contributi ottenuti per il **2016** riguardavano, fra le altre, le particelle asseritamente (ma inverosimilmente) concesse dai defunti Z.M. e C.U., delineandosi una situazione di irregolarità sostanzialmente sovrapponibile a quella emersa in riferimento alle precedenti campagne.

4. A conclusione della descritta esposizione, gli investigatori osservavano che verosimilmente la Lupica Spagnolo non aveva mai esercitato l'attività agricola, non risultando scritture contabili né fatture comprovanti l'acquisto di materiali e prodotti riguardanti la sedicente impresa, priva di dipendenti.

5. Ulteriori approfondimenti istruttori, infine, mettevano in luce che le erogazioni ottenute per la campagna **2017** afferivano, fra l'altro, alle più volte menzionate particelle, site nel Comune di Caltagirone, nn. 8 e 53 del foglio di mappa 75 (*cfr.* il punto 37 dell'informativa integrativa del 14 luglio 2018 e relativi allegati).

6. Il danno, dunque, sulla scorta degli elementi sopra riferiti, veniva calcolato in riferimento ai contributi erogati dal 2010 a 2017 nella misura di euro 129.016,76 (*cfr.* le pagine 7 e seguenti dell'annotazione del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Messina – Sezione Tutela Spesa Pubblica, relativa alle irregolarità riscontrate a carico della ditta Lupica

Spagnolo per il periodo 2010 – 2018).

7. Il P.M. presso questa Sezione, in seguito, esaminata la notizia di danno, invitava a dedurre in ordine alla vicenda descritta sia la Lupica Spagnolo, contestandole un presunto danno pari ad euro 115.828.09, sia altri cinque soggetti, responsabili e operatori dei centri assistenza agricola interessati, coinvolti in ragione dei rispettivi apporti.

8. Il requirente, in seguito, ritenendo le difese preprocessuali proposte da questi ultimi idonee a superare il prospettato addebito, ne archiviava le posizioni (compresa quella di uno degli invitati che non aveva presentato memorie), citando, invece, in giudizio la Lupica Spagnolo, la quale, pur nominando un legale, non aveva presentato deduzioni volte a confutare l'impianto accusatorio, sostanzialmente replicato nell'atto introduttivo del giudizio.

8.1. L'attore pubblico, dopo essersi soffermato sul radicamento della giurisdizione contabile ed aver illustrato il quadro normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale, affermava la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari a configurare la responsabilità della convenuta, peraltro già condannata con la sentenza n. 1007/2022 del 31 ottobre 2022 del Tribunale di Patti alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione in ragione della sua implicazione nella commissione delle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche ordite da un'ampia consorteria criminale in cui militavano, con ruoli di spicco, alcuni dei suoi familiari.

8.2. L'addebito mosso alla Lupica Spagnolo riguardava la presentazione di domande uniche di pagamento, supportate da documenti non veritieri, tesi a dimostrare la presenza dei titoli necessari per ottenere le provvidenze

richieste, quali contratti di affitto apparentemente sottoscritti da soggetti già

deceduti ovvero fittizie concessioni riguardanti terreni di proprietà pubblica,

come accertato dalla G.d.F. per ciascuna delle annualità in contestazione.

8.3. Ciò premesso, il requirente richiedeva che la condanna avesse ad

oggetto tutti gli aiuti contestati, data la rilevanza e la reiterazione delle

irregolarità.

8.4. Gli stessi elementi di prova emersi grazie alle accurate indagini dei

finanziari, nella prospettiva della parte pubblica, infine, avrebbero provato

l'intensità del dolo della Lupica Spagnolo, ritenuta responsabile di un danno

realizzato mediante condotte truffaldine che ne avevano garantito

l'occultamento, con conseguente attualità della pretesa erariale e correlata

infondatezza dell'eccezione di prescrizione eventualmente proposta da parte

avversa.

9. In occasione dell'udienza di discussione, originariamente fissata per la

data del 12 giugno 2024 e rinviata per esigenze organizzative della Sezione

all'11 settembre 2024, il Pubblico Ministero ribadiva il contenuto dell'atto di

citazione; il Presidente del collegio, preso atto della contumacia della parte

convenuta, infine, poneva il giudizio in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Lupica

Spagnolo Rosa Maria, la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in

giudizio.

2. La domanda proposta dal Procuratore ha ad oggetto un presunto danno

erariale connesso alla percezione di contributi erogati nell'ambito dei regimi

di sostegno previsti dalla politica agricola unionale, ottenuti, secondo la prospettazione attorea, mediante la produzione di false dichiarazioni in ordine alla disponibilità giuridica di terreni destinati ad attività agricola e di allevamento.

Trattandosi di risorse pubbliche erogate in favore di soggetti privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, avuto riguardo al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non può dubitarsi della giurisdizione contabile, peraltro affermata, con specifico riguardo al settore di interesse, in numerose pronunce di questa Sezione e della locale Sezione d'Appello (*cfr.*, *ex pluribus*, rispettivamente, le decisioni n. 254/2024 e n.44/2023).

3. Nel merito, la disciplina riguardante il sostegno finanziario agli imprenditori agricoli contenuta nel Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione, dispone che gli aiuti siano sostanzialmente parametrati alla superficie considerata ammissibile dichiarata nella domanda unica di pagamento; al riguardo, occorre precisare che la disponibilità delle particelle deve essere “titolata”, fondata cioè, sui titoli civilistici di proprietà, dell'affitto o del comodato, non rilevando, invece, l'utilizzo del bene nel contesto di una mera disponibilità materiale dello stesso (*cfr.*, *ex multis*, le sentenze n. 389/2019 di questa Sezione e n. 27/A/2024 della locale Sezione di Appello).

4. Tutto ciò premesso, si passa a vagliare la fondatezza della pretesa attorea sotto il profilo della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per configurare la responsabilità contabile della convenuta.

4.1. In primo luogo, si osserva che quanto emerso grazie alle articolate

indagini di P.G. conduce ad escludere l'esistenza di validi titoli di conduzione dei fondi in relazione ai quali gli aiuti sono stati percepiti.

Sono state reperite, infatti, convenzioni riportanti apparenti sottoscrizioni apocriche di soggetti già deceduti prima della presunta stipula dell'atto o che ne hanno disconosciuto l'autenticità ovvero atti di concessione contraffatti e non promananti dal competente ufficio regionale, in entrambi i casi riportanti timbri artatamente apposti al fine di simulare la regolarità.

La Lupica Spagnolo, dal canto suo, interrogata dai finanziari in data 27 maggio 2015, ha affermato di non possedere documenti afferenti all'azienda - risultata priva di libri contabili e, data l'assenza di fatture, estranea a rapporti commerciali con altre ditte - confermando, di fatto, l'assunto accusatorio circa il ruolo svolto dalla ditta di mero collettore di contributi europei fraudolentemente carpiri.

Nel caso di specie, peraltro, non si scorge neppure un rapporto di mera disponibilità fattuale sulle particelle dichiarate, che, ad ogni modo, come sopra precisato, non potrebbe sopperire alla mancanza di validi titoli giuridici, incontrovertibilmente insussistenti.

La totalità dei contributi contestati, dunque, in considerazione del difetto dei relativi presupposti legittimanti, costituisce un pregiudizio subito dall'erario.

4.1.1. In merito all'entità del danno va ancora precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, il tema del superamento della soglia comportante l'applicazione della disciplina sanzionatoria delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del regolamento 1122/2009/CE, assume una portata meramente teorica, dato che la convenuta non disponeva

di alcun titolo valido che potesse giustificare, almeno in parte, l'erogazione dei benefici, sottratti per il loro intero ammontare alle finalità di sostegno all'agricoltura cui erano destinati.

4.1.2. Da ultimo, sempre sotto il profilo della quantificazione del danno, occorre precisare che, in base calcolo effettuato dai finanziari, il totale dei finanziamenti indebitamente erogati per le campagne 2010 – 2017 ammonta ad euro 129.016,76 (*cfr.* le pagine 7 e seguenti dell'annotazione del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Messina – Sezione Tutela Spesa Pubblica).

Il confine entro il quale questo giudice può pronunciarsi, tuttavia, è segnato dalla domanda del Pubblico Ministero, che, alle pagine 4, 5 e 6 della citazione, ha elencato tutti i contributi contestati, i quali, fra loro sommati, ammontano ad euro 128.238,55, non ricomprendendo un importo di euro 718,81, afferente a tre pagamenti presi in considerazione, invece, nella relazione della P.G. (euro 123,47 per la campagna 2014 + euro 481,23 e euro 114,11 per il 2016); uno dei contributi percepiti per il 2014, inoltre, è stato indicato dal Procuratore come di ammontare minore rispetto alla cifra segnalata nella *notitia damni* (euro 431, 98 invece che euro 491, 98, con uno scarto di euro 59, 40).

Ciò premesso, va evidenziato che il totale dei versamenti indicati in citazione non equivale ad euro 115.828.09, come indicato dalla Procura, evidentemente a causa di un mero errore di calcolo, ma all'importo di euro 128.238,55, ottenuto dalla somma degli addendi indicati nell'atto introduttivo del giudizio, corrispondente all'effettiva richiesta che rileva come limite non superabile in sede di decisione della causa.

4.2. Soffermandosi ancora versante oggettivo, non vi è dubbio, poi, che la presentazione di documenti non veritieri, falsamente attestante l'esistenza di titoli non posseduti, costituisca l'antecedente causale del danno patito dall'erario.

4.3. L'elemento soggettivo del dolo, infine, risulta parimenti integrato, trattandosi di una complessa e prolungata attività fraudolenta, necessariamente sorretta dalla volizione dell'autrice delle dichiarazioni e preordinata al fine di appropriarsi di ingenti risorse pubbliche non spettanti.

5. Il Collegio ritiene, infine, ritiene di dover evidenziare l'idoneità ai fini del buon esito dell'azione contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 95, commi 1 e 3, del copioso materiale risultante dalle indagini di P.G. coordinate dalla Procura della Repubblica: per questa ragione e per l'economia dei mezzi processuali si ritiene di definire la controversia nel merito anziché onerare la Procura del deposito della sentenza del Tribunale di Patti 1007/2022 del 31 ottobre 2022, stigmatizzandosi, ad ogni modo, l'irritualità dell'allegazione della decisione in questione attraverso l'inserzione nella citazione di un *link* che rinvia alla pagina di una testata giornalistica *on line*.

6. In accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, la convenuta Lupica Spagnolo Rosa Maria, pertanto, va condannata al pagamento, in favore dell'AGEA, di euro 128.238,55, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti, a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore

	12	
	dell’Erario e poste a carico del convenuto come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando, condanna Lupica Spagnolo Rosa Maria al	
	pagamento:	
	- in favore dell’AGEA, di euro 128.238,55, oltre alla rivalutazione	
	monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi	
	ricevuti, a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di	
	pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla	
	somma così rivalutata sino all’effettivo soddisfo	
	- Delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in	
	euro 234,50 (euro duecentotretanquattro/50)	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso, in Palermo , nella camera di consiglio del 11 settembre 2024 .	
	L’estensoreLa Presidente	
	Dott. Adriana ParlatoDott. Anna Luisa Carra	
	(F.to digitalmente)(F.to digitalmente)	
	DECRETO PRESIDENZIALE	
	Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 co.	
	2 del D.lgs. n.196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali”,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza,	

l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi dei terzi ivi menzionati.

La Presidente

Dott. Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi ivi menzionati, non parti del presente processo.

Palermo, 25 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)